

Modalità di attuazione relative all'art. 4, comma 3, della delibera n. 348/18/CONS come modificata dalla delibera n. 34/20/CONS

Con riferimento alle modalità di attuazione relative all'art. 4, comma 3, della delibera n. 348/18/CONS come modificata dalla delibera n. 34/20/CONS, alcuni operatori hanno chiesto chiarimenti, relativamente al caso in cui il processo di *provisioning* adottato preveda necessariamente l'utilizzo del proprio terminale per il completamento della prima configurazione ed il collaudo della linea dell'utente.

Circa i tempi di adeguamento alla disposizione in oggetto, il Consiglio, rilevata l'applicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 5 della delibera n. 348/18/CONS e tenuto conto delle oggettive difficoltà determinate dallo stato di emergenza COVID-19, ha ritenuto ragionevole prevedere che l'adeguamento debba essere completato entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda, invece, la restituzione del modem concesso in comodato d'uso gratuito, resta immediatamente operante - per ragioni di equilibrio contrattuale - quanto richiamato nella delibera 34/20/CONS rispetto all'esigenza che tale restituzione debba avvenire con modalità semplici e non onerose per l'utente.

Qualora le rappresentate difficoltà a modificare il sistema di *provisioning* nelle offerte con modem a titolo gratuito dovessero permanere oltre il 31 dicembre 2020, l'operatore dovrà in ogni caso rendere opzionale, in sede di sottoscrizione del contratto, la fornitura dell'apparato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della delibera 348/18/CONS. Nel caso in cui l'utente non opti per la fornitura, la Società potrà continuare a utilizzare il proprio modem al solo fine della configurazione e del collaudo della linea, restando a suo carico il recupero dello stesso e senza che possano essere richiesti addebiti al cliente per una fornitura non richiesta.